

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 223

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini  
italiani all'estero

*Presentata il 9 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame si inserisce nel dibattito, che si svolge da decenni e che ha avuto ultimamente toni molto accesi, sul voto dei cittadini italiani all'estero ed è il frutto di un dibattito svolto in seno al consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Purtroppo però, per quanto il tema sia stato più volte sviscerato, varie ragioni ed opportunità hanno impedito di concretizzare in legge le numerose iniziative succedutesi in tutte le legislature, compresa — a nostro avviso per fortuna — la bizzarria delle circoscrizioni estere. Nei tre articoli della attuale proposta di legge si sceglie anzitutto la strada, già percorsa in molti Paesi, del voto per corrispondenza, che sembra rispondere in maniera opportuna alle necessità. In secondo luogo si opera attraverso lo strumento di una delega al Governo. L'emigrazione italiana all'estero ha una sua valenza importante, sia essa

antica o recente, soprattutto — come nel caso dell'emigrazione dalle zone alpine — se essa ha mantenuto stretti legami con la terra di origine, continuando ad interessarsi anche alle vicende politiche, ma con difficoltà di esprimere il principale diritto-dovere di un cittadino, quello di poter esprimere il proprio voto in tutti i diversi livelli di confronto democratico. La proposta di legge in oggetto persegue questo scopo e potrebbe essere uno strumento per dimostrare, al di là di una certa retorica, un interesse reale per quell'emigrazione attiva e consapevole che non ha, con scelta difficile, rotto i legami con il Paese d'origine e che deve perciò ottenere un riconoscimento, quale la possibilità reale di votare.

Nella proposta di legge si disciplina anche il caso degli elettori temporaneamente all'estero ed impossibilitati a votare in Italia.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Espressione del voto per corrispondenza).*

1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti per essere elettori, partecipano all'elezione del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e delle province autonome, compatibilmente con quanto previsto nei singoli statuti, esprimendo il proprio voto per corrispondenza.

2. Per esercitare il diritto di voto, i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Repubblica per emigrazione permanente all'estero sono iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, conformemente a quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

## ART. 2.

*(Invio di documentazione).*

1. Per esprimere il voto per corrispondenza, gli elettori residenti all'estero, per i quali ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è stata annotata nelle liste elettorali tale condizione, ricevono d'ufficio i documenti necessari.

2. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per corrispondenza purché facciano pervenire, direttamente ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. La domanda deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

4. Qualora la richiesta pervenga oltre la data di cui al comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

#### ART. 3.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare:

a) l'istituzione, da parte dei comuni, di appositi elenchi degli elettori che votano per corrispondenza;

b) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

c) l'istituzione presso ogni ambasciata o consolato, all'atto della indizione delle votazioni, di un apposito ufficio elettorale consolare con il compito di ricevere i plichi contenenti le schede votate e provvedere al loro inoltro agli appositi uffici postali di smistamento istituiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) l'istituzione, nei comuni in cui hanno sede gli uffici elettorali circoscrizionali, di apposite sezioni speciali per le operazioni di spoglio e di scrutinio.

2. Nell'adottare il decreto di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri direttivi:

*a)* i plichi contenenti le schede votate devono pervenire all'ufficio elettorale consolare non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo giorno, o il giorno fissato per la votazione;

*b)* i plichi devono pervenire alle competenti sezioni speciali non meno di due ore prima del termine fissato per la chiusura delle votazioni nelle sezioni elettorali.